

CONVENZIONE

per la costituzione di rete tra Istituzioni Scolastiche a livello interdistrettuale

Art. 1

Tra le Istituzioni Scolastiche di seguito elencate è costituito un Accordo di rete, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, per il raggiungimento delle finalità proprie delle Istituzioni stesse:

1. Direzione Didattica - 1° Circolo - Portogruaro;
2. Direzione Didattica - 2° Circolo Portogruaro;
3. Direzione Didattica - Santo Stino di Livenza;
4. Istituto Comprensivo "E. Beltrame" - Cesarolo di S. Michele al T.;
5. Istituto Comprensivo "Don A. Toniatti" - Fossalta di Portogruaro;
6. Istituto Comprensivo "I.Nievo" Cinto Caomaggiore Pramaggiore Guaro;
7. Istituto Comprensivo "A. Palladio" Caorle;
8. Istituto Comprensivo "R. Turrano" - Concordia Sagittaria;
9. Istituto Comprensivo "T. Livio" - S. Michele al Tagliamento;
10. Scuola Media Statale "G. Toniolo" S.Stino di Livenza;
11. Scuola Media Statale "D. Bertolini" Portogruaro;
12. Istituto Tecnico Industriale "Leonardo da Vinci" - Portogruaro;
13. Istituto Professionale "E. Mattei" - Santo Stino di Livenza;
14. Liceo Classico - Scientifico "XXV Aprile" - Portogruaro;
15. Istituto Superiore - "G. Luzzatto" - Portogruaro;
16. Istituto Magistrale "M. Belli" - Portogruaro;
17. Istituto I.P.S.I.A. "Mons. D'Alessi" - Portogruaro;
18. Istituto IPSSCTAR - "Cornaro" Jesolo;

Art. 2

Il presente Accordo di rete ha validità fino all'avvio del costituendo Consorzio di servizi tra Istituzioni Scolastiche a livello interdistrettuale.

Art. 3

L'Accordo di rete, ha come oggetto:

- lo svolgimento d'attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di formazione e d'aggiornamento;
- i servizi d'amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia delle singole Istituzioni Scolastiche nella gestione dei rispettivi bilanci;
- l'acquisto di beni e di servizi;

- l'organizzazione e lo svolgimento d'altre attività, in ogni caso coerenti e compatibili con le finalità proprie delle Istituzioni Scolastiche;
- l'affidamento d'incarico su specifiche competenze (Es. Centro servizi, Legge 626/94, consulenze e assistenze varie, etc.)

Per il raggiungimento delle finalità, di cui al presente articolo, tra le Istituzioni Scolastiche, che partecipano alla costituzione della rete, potranno essere concordati scambi temporanei di docenti, che liberamente lo consentano, con stato giuridico omogeneo, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 7, comma 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

Art. 4

Alla costituzione di rete possono aderire tutte le Istituzioni Scolastiche che si riconoscono nel presente Accordo di rete, previa deliberazione dei rispettivi Organi Collegiali competenti.

L'adesione successiva alla stipulazione del presente Accordo di rete è ratificata dal "Consiglio di Gestione", secondo quanto previsto dal successivo Art. 6.

Le Istituzioni Scolastiche aderenti all'Accordo di rete, potranno usufruire di tutti o di parte dei servizi di cui all'Art. precedente.

Ogni Istituzione Scolastica potrà liberamente recedere dal presente accordo di rete, fermo restando a carico della stessa l'obbligo di mettere a disposizione della rete le risorse finanziarie e professionali fino al termine dell'Esercizio Finanziario nel corso del quale è avvenuto il recesso e le risorse finanziarie e professionali previste a suo carico in relazione a singoli progetti, di cui al successivo Art. 5.

Art. 5

Le Istituzioni Scolastiche, che partecipano all'Accordo di rete, si impegnano a mettere a disposizione della rete le risorse finanziarie e professionali, secondo le disposizioni del presente articolo.

1. Ogni Istituzione Scolastica mette a disposizione dell'Accordo di rete" una percentuale del Capitolo 10 delle Entrate per Funzionamento, sulla base della previsione definitiva del proprio bilancio annuale.
2. Il versamento deve essere effettuato secondo le modalità previste dall'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto;
3. Per il raggiungimento delle finalità, di cui all'Art. 3, potrà essere concordato che tutte o solo alcune Istituzioni Scolastiche mettano a disposizione della rete risorse professionali, costituite da personale facente capo ad esse direttamente, con eventuale riduzione dei contributi finanziari, di cui al precedente comma 1;
4. In relazione a specifiche attività rientranti tra gli scopi, di cui all'Art. 3, ma con ricaduta unicamente su alcune delle Istituzioni

Scolastiche facenti parte dell'accordo, potrà essere richiesto agli stessi di mettere a disposizione ulteriori risorse professionali o finanziarie, secondo modalità da stabilirsi di volta in volta, in relazione ai singoli progetti.

L'ammontare delle risorse professionali e finanziarie che dovranno essere messe a disposizione delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dei comma 1 e 2 precedenti, sono determinate all'atto della costituzione del presente Accordo di rete; potranno successivamente essere modificate con il consenso unanime o a maggioranza di tutti le Istituzioni Scolastiche che ne fanno parte.

Art. 6

Il "Consiglio di Gestione" è l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto.

Al "Consiglio di Gestione" partecipa il Dirigente Scolastico in qualità di legale rappresentante di ciascuna Istituzione Scolastica aderente alla rete, o un suo sostituto, con delega scritta e con potere decisionale, *nonché il Direttore dei Servizi GG. e AA., il quale esprime parere sulle materie di sua competenza.*

I membri del "Consiglio di Gestione" non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute.

Il "Consiglio di Gestione" nomina tra i suoi componenti un Presidente.

Il "Consiglio di Gestione" nomina anche un Vice Presidente e un Segretario, con funzioni amministrative e contabili,

Il Segretario sarà nominato, previa presentazione di curriculum professionale, tra i Direttori dei servizi Generali, che ne abbiano fatta specifica richiesta.

Art. 7

Il Presidente convoca il Consiglio di Gestione tutte le volte che vi siano materie di competenza.

Spetta al Presidente:

- convocare, organizzare e coordinare il lavoro del Consiglio di Gestione;
- curare i rapporti con le Istituzioni Scolastiche aderenti della rete;
- autorizzare i pagamenti;
- rappresentare unitariamente le Istituzioni Scolastiche partecipanti alla rete nelle attività e nei servizi rientranti nell'oggetto del presente Accordo di rete;

Art. 8

Spetta al Consiglio di Gestione:

- il coordinamento delle attività e dei servizi rientranti nell'oggetto della rete;
- la gestione delle risorse finanziarie e professionali della rete;
- la predisposizione di una relazione preventiva e di un bilancio consuntivo. Tali bilanci, nonché tutta la documentazione relativa alla gestione economica, potranno essere esaminati in ogni momento dai legali rappresentanti delle singole Istituzioni Scolastiche facenti parte dell'Accordo di rete" o da loro incaricati o da chiunque ne abbia titolo e legittimo interesse ai sensi della Legge n. 241.
- la determinazione delle modalità mediante le quali le singole Istituzioni Scolastiche, che fanno parte della rete, dovranno mettere a disposizione della rete le risorse finanziarie o professionali, di cui all'Art. 5;
- la ratifica dell'adesione all'Accordo di rete di altre Istituzioni Scolastiche, ovvero la ratifica del recesso delle Istituzioni Scolastiche dall'Accordo di rete;

Art. 9

Le sedute del "Consiglio di Gestione" sono valide se è presente la metà più uno degli aventi diritto.

Le delibere sono assunte all'unanimità o a maggioranza dei presenti.

Art. 10

In quanto possa occorrere ed in particolare per ogni comunicazione, per l'accordo di rete viene eletto il domicilio presso l'Istituto Tecnico Industriale "Leonardo da Vinci" di Portogruaro

Art. 11

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa specifica in materia di accordi di rete ed in particolare all'Art. 7 del D.P.R. dell'8 marzo 1999. n. 275.

Portogruaro, 14.06.2000